



Ministero dell'Istruzione e del Merito




Esami di Stato conclusivi del primo ciclo a.s. 2025/2026

A cura dell'Ufficio Coordinamento Dirigenti Tecnici



Riferimenti normativi



D. Lgs. 62/2017

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

DM 741/2017

Esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione

DM 14/2024

Decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze



NOVITA'

D. Lgs. 62/2017 (modificato dalla L. 150/2024)

- VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
PARI O SUPERIORE A SEI

Art. 6, c. 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Art. 6, c. 2-bis. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi



Ammissione all'esame

REQUISITI

Possono essere ammessi all'esame in qualità di candidati interni gli studenti che:

- abbiano frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato
- abbiano partecipato alle prove nazionali predisposte da INVALSI (Italiano, Matematica e Inglese)
- non abbiano ricevuto la sanzione disciplinare della non ammissione (ai sensi dell'art. 4, commi 6 e 9 bis, del D.P.R. 249/1998)
- abbiano conseguito un voto di almeno 6/10 nella valutazione del comportamento

In caso di valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, il consiglio di classe, a maggioranza, può deliberare la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Voto di ammissione: D.LGS. 62/17 - ART. 6 COMMA 5 espresso dal Consiglio di classe in decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. (Peso: 50% del voto finale).

SCADENZE

D.M. n. 741/2017, art. 5, comma 1: «L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento»

Riunione preliminare
della Commissione

D.M. n. 741/2017, art. 5, comma 2,
lett. b): "prove scritte da svolgersi in
tre diversi giorni anche non
consecutivi"

Colloquio

Riunione finale della
Commissione

PROVE D'ESAME

L'esame di Stato prevede tre prove scritte, da svolgere in tre giornate diverse anche non consecutive, e un colloquio

PROVE SCRITTE

ITALIANO
art. 7 del D.M. 741/2017

Accertamento della padronanza della lingua, capacità di espressione personale, corretto ed appropriato uso della lingua e coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni

MATEMATICA
art. 8 del D.M. 741/2017

Competenze logico-matematiche, con problemi e quesiti sulle aree "numeri", "spazio e figure", "relazioni e funzioni", "dati e previsioni", con possibile riferimento anche ai metodi del pensiero computazionale

LINGUE STRANIERE
art. 9 del D.M. 741/2017

Inglese e seconda lingua comunitaria, con verifiche di comprensione e produzione scritta di livello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa per l'inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria.

Prove scritte nel dettaglio

Italiano

La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Tipologie:

- testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione

Matematica

La commissione predispone almeno tre tracce.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Tipologie di ciascuna traccia riferita alle due seguenti:

- problemi articolati su una o più richieste;
- quesiti a risposta aperta

Lingue straniere

La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Tipologie:

- questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali

PROVE D'ESAME

L'esame di Stato prevede tre prove scritte, da svolgere in tre giornate diverse anche non consecutive e un colloquio

COLLOQUIO

Il colloquio mira ad accertare con **INTERROGAZIONE MULTIDISCIPLINARE** le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studi, il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente delineato dalle Indicazioni nazionali per il curricolo e il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di **EDUCAZIONE CIVICA**.
Può includere la presentazione di una tesina o mappa concettuale.

art. 10 del D.M. 741/2017

Dispense dalle Lingue comunitarie

DISPENSA	CHI	NORMATIVA	PROVA SOSTITUTIVA
Da prova scritta seconda LS	NAI; Inglese potenziato	DM.741/2017, Art.9, c.4 Nota 7885 del 9 maggio 2018	NO
Da entrambe le prove scritte LS	DSA per cui è previsto	DM.741/2017, Art.14, c.9 Nota 7885 del 9 maggio 2018	Prova orale sostitutiva; modalità e contenuti predisposti dalla sottocommissione
Dalle LS	DSA con esonero dall'insegnamento delle lingue straniere	DM.741/2017, Art.14, c.10 Nota 7885 del 9 maggio 2018	La sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto in sostituzione delle lingue straniere



Finalità del colloquio

Nota MIUR n. 1865 10.10.2017

Nota MIM n. 4155 07.02.2023

«Il colloquio è finalizzato a valutare le **conoscenze** descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla **capacità di argomentazione**, di **risoluzione di problemi**, di **pensiero critico e riflessivo**, nonché il livello di padronanza delle **competenze di Cittadinanza e Costituzione**- Ed. Civica L.92/2019), delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento». (D.lgs. 62/2017, art.8 c.5)



ALUNNI CON BES – Riferimenti normativi

ALUNNI STRANIERI

- Linee Guida per gli alunni stranieri emanate nel febbraio 2014

ALUNNI CON DSA

- Art. 14 DM 741/2017
- Art. 11 D.lgs 62/2017

ALUNNI CON DISABILITA'

- D.I. n. 182 del 2020

ALTRI BES

- Nota min. 7885/2018
- Nota min. 5772/2019



Alunni stranieri

- Esonero seconda lingua per gli studenti di recente immigrazione NAI (il consiglio di classe può deliberare l'esonero dalla prova scritta di seconda lingua comunitaria. In questo caso, le ore previste possono essere state utilizzate durante l'anno per il potenziamento dell'italiano o della lingua inglese)
- Possibile la presenza di mediatori o docenti di supporto.



Alunni con DSA

- Strumenti compensativi, eventuali misure dispensative e tempi più lunghi
- Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la **dispensa dalla prova scritta di lingua straniera** vengono stabilite modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera
- Se l'alunna o l'alunno è **esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere** e segue un percorso didattico personalizzato sono previste prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma
- Valutazione sulla base del PDP



Alunni con disabilità

- Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del **piano educativo individualizzato**
- Le prove differenziate hanno valore equivalente
- Solo in caso di assenza ad alcune prove o all'intero esame il candidato ottiene l'**attestato dei crediti formativi**




Altri BES

- Strumenti compensativi se previsto nel PDP (no misure dispensative) per alunni appartenenti all'area "Altri BES" se con certificazione clinica

Valutazione finale

La valutazione finale, regolamentata dal D.M. 741/2017, art. 13, è espressa con votazione in decimi e deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 tra voto di ammissione e media dei voti delle tre prove scritte e del colloquio.



- **L'esame è superato con una votazione complessiva di almeno 6/10.**
- **Possibile lode con ratifica all'unanimità se voto 10/10**

Candidati privatisti

Ammessi all'Esame coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'Esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della Scuola secondaria di I grado.


Riferimenti normativi:

- art. 11, co. 6 del D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004, Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione;
- art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- art. 10 del D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato;
- art. 3 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- Nota MIUR protocollo n. 1865 del 10 ottobre 2017, Indicazioni in merito valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
- Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla Scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

Per i candidati privatisti la valutazione finale, espressa con votazione in decimi, corrisponde alla valutazione dell'esame. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione con una valutazione finale di almeno 6/10.



COMMISSIONE D'ESAME

- 
- Composta dall'intero personale docente della classi terze compresi docenti di sostegno, religione cattolica/materia alternativa
 - Non partecipano i docenti impiegati in attività di potenziamento dell'offerta formativa
 - La Commissione si articola in Sottocommissioni, una per ciascuna delle classi terze
 - La Sottocommissione è composta dai docenti del Consiglio di classe

La Commissione è presieduta dal Dirigente scolastico. In caso di assenza per tutta la durata degli esami (perché impegnato in commissione d'esame del II ciclo o per altra tipologia di assenza come malattia, congedo, aspettativa) il Dirigente deve nominare fin da subito un presidente esterno alla commissione tra i suoi collaboratori ai sensi dell'art. 25, c. 5 del D.lgs. 165/2001 (anche della primaria, come richiamato dall'articolo 5 del DM n. 183/2019 che ha sostituito l'articolo 4, comma 4, del DM n. 741/2017) o, in sua assenza, da un docente collaboratore appartenente che non sia insegnante delle classi terze

Ciascuna Sottocommissione è coordinata da un docente coordinatore, che viene individuato al suo interno dalla Commissione in sede di riunione preliminare.

La Commissione opera sempre in presenza di tutti i componenti.

In caso di assenza di uno o più componenti, la sostituzione degli stessi con docenti in servizio nella scuola è di competenza del Presidente della Commissione come previsto dall'art.4 comma 7 del D.M.741/2017


RIUNIONE PRELIMINARE

Il presidente:

- nomina il segretario della Commissione che curerà la compilazione del registro dei verbali;
- acquisisce n. 2 dichiarazioni: la prima in cui i docenti dichiarano di non avere o aver istruito privatamente candidati interni o privatisti; la seconda in cui i commissari dichiarano di non essere o essere legati da vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado con alcuno di essi;
- assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni, previo esame della documentazione presentata e tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze; in caso di privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno;

Il presidente definisce:

- ✓ gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni;
- ✓ l'orario di inizio delle prove scritte ed orali;
- ✓ la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve essere superiore alle quattro ore (Italiano: 4 ore; Matematica: 3 ore; Lingue straniere: 4 ore, unica soluzione);
- ✓ l'ordine di successione delle prove scritte;
- ✓ l'ordine di successione delle classi per i colloqui.



Il presidente:

- predispone le prove d'esame, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e coerentemente con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali;
- acquisisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove;
- individua su segnalazione dei docenti gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte;
- definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame degli alunni disabili certificati o con disturbo specifico di apprendimento certificato;
- individua un coordinatore all'interno di ciascuna Sottocommissione;
- definisce l'orario minimo prima del quale non si può andare ai servizi igienici e quello prima del quale non è possibile consegnare ed uscire;
- acquisisce le autorizzazioni per l'uscita al termine delle prove sia scritte che orali.

Prove suppletive

Art. 11 DM 741/2017

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, **per gravi e documentati motivi**, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Buon lavoro!

segreteria tecnicaurcalabria@istruzione.it

